



ESTRATTO COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.18

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. , AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77, ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21,00, nella sala consiglio comunale Via Foscolo n. 4 convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

MOLINO VALTER	ALIBERTI LUCIANO
OSELLA DOMENICO	PORCU MASSIMO
BATTAGLIA DOMENICO	DI BENEDETTO GRAZIANO
ZUCCA PALMIRO	SCHIFANO PASQUALINO
TUBIELLO FRANCESCO	ROLLE' MICHELE
MELINO FIORENZO	LODDO ANDREA
PELLEGRINI GIOVANNA	ADAMO GIOVANNI
AGOSTINI GRAZIANA	DEMICHELIS MARCO
ANGELINO ANNA MARIA	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i signori:

ALIBERTI, PORCU, ADAMO, DEMICHELIS (Giustificati)

Assume la Presidenza il Sig. MOLINO VALTER - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ravinale Dott.ssa Caterina

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 4 del 17.05.2013 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. , AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77, ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE”** allegata all'originale della presente

Premesso quanto segue :

- Il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore vigente approvato dalla Regione Piemonte in data 25 luglio 1989, con deliberazione della Giunta Regionale n 89-30562; successivamente vennero approvate n.2 Varianti strutturali: la Variante generale n.1 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.66-1523 del 12 novembre 1990 e la Variante generale n.2 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n.5-3971 del 24 settembre 2001; attualmente è in corso di sviluppo l'iter relativo all'approvazione della Variante strutturale n.3 ai sensi della L.R.1/2007, per la quale con D.C.C. n.9 in data 22.2.2013 è stato adottato il progetto preliminare;
- In seguito all'approvazione della Variante strutturale n.2, sono state approvate n.4 (quattro) Varianti *non strutturali*, secondo quanto previsto dell'articolo 17, comma 7; nello specifico:
 - 1) la prima, approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 2002 con deliberazione n.29, per consentire la possibilità di realizzare una struttura di tipo ricettivo denominata “*Casa di accoglienza La Madonnina*” da parte dell' “Istituto Diocesano Sostentamento Clero”, allo scopo di dare ospitalità ed accoglienza temporanea ai parenti dei ricoverati presso l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro che ha sede in questo Comune;
 - 2) la seconda variante, approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 21 ottobre 2002, con deliberazione n.64, allo scopo di adeguare le previsioni della viabilità e di renderle coerenti col progetto del tracciato della nuova Strada Provinciale 142;
 - 3) la terza variante approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 26 maggio 2006, con deliberazione n.29, allo scopo di riqualificare una porzione di territorio prossima al centro del paese;
 - 4) la quarta variante approvata in modo definitivo dal Consiglio Comunale in data 28 settembre 2011, con deliberazione n.57, allo scopo di operare un modesto ampliamento della zona I4;
- *Con deliberazione n.58 in data 22 ottobre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Candiolo, ai sensi della L.R.52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” redatto dalla ditta MICROBEL s.r.l.;*

Tenuto conto che:

- in conseguenza della necessità reciproca del Comune di Candiolo e della Parrocchia San Giovanni Battista di Candiolo, di procedere al cambio di destinazione urbanistica delle aree di rispettiva proprietà poste in zona S15 e T5, il Consiglio Comunale ha approvato lo stralcio dell'intervento 1 relativo alle suddette zone dal progetto preliminare della variante strutturale n. 3 adottata con la stessa deliberazione C.C. n.9 del 22.2.2013, permettendo così di anticipare gli obiettivi reciproci mediante l'elaborazione di una Variante parziale ai sensi art.17 comma 5 LL.RR. 56/77 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale vigente;

- L' approvazione della Variante Parziale è propedeutica alla permuta delle aree e viene posta in essere al fine di conseguire obiettivi di proprio specifico interesse consistenti nel completamento del plesso scolastico della scuola materna di via Verdi e nell'operazione di ricollocazione del nuovo oratorio parrocchiale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°07 del 22.01.2013 al R.G. n°40 del 24.01.2013 è stato conferito all'arch.BROVIDA Lorenzo, l'incarico di redigere la quinta Variante parziale al vigente Piano Regolatore, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, di cui alla L.R.56/77 e ss.mm. e ii.;
- Il tecnico incaricato, in relazione all'incarico conferito, ha predisposto gli atti relativi che sono stati consegnati in data 20.3.2013, prot.3040 ed integrati il 10.5.2013, prot.4730 e il 16.05.2013, prot.4931;

Visto il comma 5 dell'art.17 della L.R 56/77 e ss.mm. e ii., il quale indica la casistica delle modifiche possibili affinché le varianti al PRG possano essere classificate come parziali;
Dato atto che ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R. 56/77 e ss.mm e ii.,

1) le condizioni per cui la Variante è classificata come parziale, sono le seguenti:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

2) il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate coincide con quello desumibile dalla Variante parziale n.3 approvata con D.C.C. n.29, in data 26 maggio 2006, che di seguito si riporta:

<i>Capacità insediativa residenziale del PRG (Variante strutturale 2, anno 2001)</i>	<i>7.204 vani o abitanti teorici</i>
<i>Percentuale di incremento massimo del 4% ex art.17 lur 56/77</i>	<i>288 vani o abitanti teorici</i>
<i>Incremento attuato con la Variante Parziale n.3</i>	<i>288 vani o abitanti teorici</i>

<i>Residuo</i>	<i>0 vani o abitanti teorici</i>
----------------	----------------------------------

3) il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell'art.17 lur 56/77, risulta confermato in quanto:

<i>c) riduzione della quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge</i>	<i>invariata</i>
<i>d) aumento della quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge</i>	<i>invariato</i>
<i>e) incremento della capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; incremento della predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa</i>	<i>invariato</i>
<i>f) incremento delle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti</i>	<i>invariato</i>

Esaminati gli atti predisposti dall'arch. BROVIDA Lorenzo, costituiti da :

- | | |
|--|--------------|
| - Relazione illustrativa | - allegato 1 |
| - Norme Tecniche di attuazione | - allegato 2 |
| - Tavola VP1 – Assetto urbanistico del PRG vigente e localizzazione delle aree della Variante parziale sc.1:5000 | - allegato 3 |
| - Tavola VP2 – Visualizzazione delle modifiche della Variante parziale su estratti della tav.4.1. del P.R.G. vigente sc.1:2000 | - allegato 4 |
| - Tavola VP3 – Tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante sc.1:2000 | - allegato 5 |
| - Certificazione di Compatibilità Idrogeologica | - allegato 6 |
| - Verifica di Compatibilità Acustica | - allegato 7 |

Per quanto su indicato;

Durante la trattazione del presente argomento alle ore 21.30 esce l'Assessore Zucca.

Relazione l'Assessore Melino: “ Questa sera si conclude con l'ultimo atto relativo alle dismissioni delle aree il complesso argomento della costruzione del nuovo oratorio.

Un progetto iniziato dalla precedente amministrazione e portato a termine dalla attuale amministrazione, del quale non si può dire, di non aver incontrato nel percorso fatto alcune problematiche, una di queste ha portato a dover dare atto alla elaborazione di una variante parziale.

L'idea di venire incontro alle esigenze manifestate dalla Parrocchia, e anche a quelle del Comune in relazione all'ampliamento della Scuola Materna già maturata nel corso dell'anno 2012, ha dovuto, comunque, tenere conto delle tempistiche imposte dai settori regionali competenti, i quali nell'ambito della procedura di adeguamento al P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po) hanno richiesto una serie di approfondimenti che hanno inciso sulla tempistica della Variante strutturale in itinere.

Per tale motivo, il presupposto fondamentale per poter procedere alla stesura della Variante parziale che stiamo esaminando e cioè l'acquisizione della valutazione in linea tecnica favorevole da parte del settore Regionale Direzione Opere Pubbliche, si è concretizzato a fine gennaio 2013; da tale

momento è stato possibile predisporre agli atti in esame che sono stati presentati, nella loro prima versione, il 20.03.2013 e successivamente corretti ed integrati nell'attuale mese di maggio.

E' chiaro che alla luce di quando ha avuto inizio detta variante si può ipotizzare che il suo termine avverrà 2/3 mesi prima del termine della strutturale questo conferma il fatto che le mie rimostranze fatte a suo tempo sulla decisione presa avevano un suo fondamento, così trovano fondamento il mio parere negativo alla decisione presa di affidare l'incarico al professionista esterno indicato dalla parrocchia, motivando detta decisione da parte della stessa, sulla certezza di riuscire ad ottenere in tempi più rapidi rispetto ad un altro professionista, così non è stato a conferma che nell'ambito urbanistico nulla purtroppo è scontato soprattutto per esperienza fatta le tempistiche di attuazione.

Infine voglio tranquillizzare chi pensa e afferma che il sottoscritto abbia remato contro alla variante e stia remando contro la costruzione del nuovo oratorio.

Sulla variante ho espresso il mio pensiero ma questo non ha impedito di portarla avanti e di firmarla.

Sulla costruzione ho chiesto ai tecnici di relazionarmi sul progetto e sulle eventuali richieste che potranno esserci, cosa che faccio su tutti i progetti in essere da quando ho ricevuto la delega al settore urbanistico nulla di più.

Credo che fino a quando sono stato chiamato in causa il mio dovere l'ho fatto affinché si realizzassero entrambi i progetti, dopo la decisione di procedere con la stesura della variante parziale si è pensato bene di proseguire il cammino con altre figure sicuramente più importanti del sottoscritto e di conseguenza il mio lavoro terminava.

In ogni caso per i bambini e per i ragazzi di Candiolo l'importante era ottenere l'ampliamento della Scuola materna e L'oratorio questo è stato fatto il resto conta relativamente."

Interviene il Consigliere Rollè: "Finalmente ci siamo, avete deciso di procedere con l'art. 17 L.R. 56/77 e smi per lo scambio delle aree tra Comune e Parrocchia, tra la T5 e la S15, non possiamo che essere favorevoli visto che è da oltre tre anni che noi dell'opposizione lo proponiamo inascoltati. Lo abbiamo proposto a partire dal 16 novembre 2010 (osservazioni al protocollo d'intesa Comune/Parrocchia) poi il 30 marzo 2011 (approvazione del protocollo d'intesa delib. C.C. 19) poi il 24 maggio 2011 (variante strutturale n. 3 approvazione documento programmatico delib. C.C. 38) senza contare le interpellanze, sono passati tre anni, quanto tempo è stato perso!! Voi ci avete sempre risposto che non era possibile procedere allo scambio di aree con l'art. 17 ed ora questa sera siamo qui ad approvarlo, la scorsa volta nella seduta del 22 febbraio 2013 (delib. C.C. N. 9 variante strutturale al P.R.G.C. L.R. N. 1/2007 adozione del progetto preliminare) vi avevo chiesto se eravate stati fulminati sulla via di Damasco come S. Paolo, ora posso dire che finalmente avete aperto gli occhi o forse è meglio dire la mente ed avete capito che le osservazioni o proposte che pervengono dall'opposizione non sono fatte tanto per polemizzare con le vostre scelte ma vogliono essere un contributo costruttivo nell'interesse del paese. Non posso non rilevare che la scheda di piano della zona T5 redatta dall'Arch. Brovida contiene quanto disposto dalla delib. C.C. N. 45 del 2003 e cioè che quando l'amministrazione ampliò via Verdi i frontisti cedettero gratuitamente al Comune una striscia di terreno conservandone però la cubatura, mentre la stessa scheda inserita nella variante strutturale redatta dall'Arch. Barbieri e poi stralciata a seguito dell'emendamento del Consigliere Aliberti non tiene conto di quanto disposto dalla delib. C.C. 45 del 2003, facendo così risultare le aree inferiori : 3.230 mq. anziché 3.489 mq (3.183 + 306 mq) risultanti dalla delib. 45/2003, 226 mq. della Confraternita dello Spirito Santo e 77 mq. di Maina Giovanni), meno male che si è proceduto separatamente con l'art. 17, avete evitato un altro errore urbanistico, l'ennesimo oserei dire!! La scheda di piano prevede che i soggetti possono intervenire con PEC o PdCC autonomamente, è giusto che possano intervenire separatamente ognuno nella propria area e anche con tempi diversi, però la cessione delle aree dell'ex T5 di Via Verdi al Comune e la previsione delle opere di urbanizzazione da realizzare in loco e le dismissioni degli standard urbanistici devono essere unici, altrimenti ci troveremo magari 7 parcheggi da una parte e 3 dall'altra, un pezzettino di area verde di qua e uno di là, del tutto infruibili. Non è meglio forse prevedere un unico PEC con

due comparti distinti, un unico piano volumetrico che preveda dismissione di aree, opere di urbanizzazione e cessione dell'ex T5 al Comune e poi preveda la realizzazione separata per ogni soggetto con modalità e tempistiche separate? A mio parere occorre scrivere anche nella scheda di piano, se non si opta per la soluzione del PEC unico diviso in due comparti, che la scheda annulla quanto previsto dall'art. 19 come 3 delle NTA che prevede "che lo strumento urbanistico potrà essere inferiore alla superficie territoriale dell'intera zona T. con delib. di consiglio Comunale" per evitare poi in futuro eventuali ostacoli o ulteriori perdite tempo con ulteriori passaggi in Cons. Com. Perché la variante ex art. 17 prevede la scheda di PRGC della B12 che era stata inserita già nella variante strutturale 3 ex l.r. 1/2007 e non è stato oggetto dell'emendamento di stralcio dal Cons. Aliberti? Non è che poi vanno in conflitto e la Provincia le blocca? Ultima osservazione prima di redigere il progetto definitivo sarebbe opportuno uniformare le tavole della variante, in quanto nelle tavole Vp1, Vp2, Vp3 l'area T5 è disegnata in fregio Via Deledda compreso il parcheggio attualmente esistente, invece le tavole grafiche della compatibilità acustica e idrogeologica l'area T5 ha un perimetro diverso: non comprende l'area a parcheggio di V. Deledda, non vorrei che per questa difformità grafica la Provincia poi vi rimandasse indietro la variante con un ulteriore perdita di tempo"

L'Assessore Melino ribadisce che si è partiti con la variante strutturale e lo scambio delle aree era compreso nella variante, ma l'adeguamento al PAI e alcune richieste da parte della Regione hanno inciso sui tempi; rileva che prima delle valutazioni della Regione pervenute a gennaio 2013 non si sarebbe potuto iniziare la variante parziale. Verranno prese in considerazione tutte le osservazioni e rilievi proposti nella seduta e le eventuali osservazioni che saranno presentate durante la pubblicazione.

Il Cons Rollè ribadisce che l'opposizione aveva proposto la variante parziale già nel 2010 perché la variante strutturale ha tempi più lunghi e non certi.

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto

Esaurita la discussione il Consigliere Rollè pronuncia la seguente dichiarazione di voto: "Votiamo a favore della proposta in quanto è dal 2010 che noi dell'opposizione sosteniamo la tesi che lo scambio di aree tra Comune e Parrocchia si può fare con una variante ex art. 17 L.R. 56/77 smi e fino ad ora siamo stati inascoltati; prendiamo atto con soddisfazione del cambio di rotta della maggioranza. Come affermato prima richiediamo che siano uniformate le tav.VP1,VP2,VP3 a quelle grafiche allegate alla compatibilità acustica e idrogeologica ce che si valuti l'ipotesi di un unico planivolumetrico diviso in 2 comparti indipendenti per poter ottenere prima la dismissione dell'area di Via Verdi e razionalizzare le dismissioni delle aree a standard urbanistici in loco (aree verdi, parcheggi, ecc.) e la realizzazione delle opere di urbanizzazione"

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12

VOTI CONTRARI N. -
ASTENUTI N. -

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art.17, comma 5, della Legge Regionale n.56/77 e ss.mm. e ii., il progetto preliminare della Variante parziale n.5 al P.R.G.C. vigente, predisposto dall'arch.BROVIDA Lorenzo, costituito da :

- Relazione illustrativa - allegato 1
- Norme Tecniche di attuazione - allegato 2
- Tavola VP1 – Assetto urbanistico del PRG vigente e localizzazione delle aree della Variante parziale sc.1:5000 - allegato 3
- Tavola VP2 – Visualizzazione delle modifiche della Variante parziale su estratti della tav.4.1. del P.R.G. vigente sc.1:2000 - allegato 4
- Tavola VP3 – Tavole schematiche delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante sc.1:2000 - allegato 5
- Certificazione di Compatibilità Idrogeologica - allegato 5
- Verifica di Compatibilità Acustica - allegato 6

2) di riconoscere che la stessa attiene a previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e che non risultano elementi di contrasto con i piani sovracomunali vigenti ed in particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino;

3) di trasmettere, contestualmente alla fase di pubblicazione, ai sensi del comma 7, art.17 L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, alla Provincia di Torino, che entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncerà in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornirà il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente e dei relativi elaborati all'Albo Pretorio informatizzato comunale, secondo quanto stabilito dal citato comma 7, art.17 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii. per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante.

Successivamente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI N. 12
VOTI CONTRARI N. -
ASTENUTI N. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MOLINO VALTER

F.TO RAVINALE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 30.05.2013
Candiolo, li 30.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI 30.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il

28.05.2013

X avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

CANDIOLO, 30.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA